

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 marzo 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Sorano e nomina del commissario straordinario. (26A00813)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Bordighera e nomina del commissario straordinario. (26A00814)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero. (26A00815)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 31 dicembre 2025.


**Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.** (26A00968)..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, nona e decima tranche.** (26A00994)..... Pag. 6



DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, quinta e sesta tranche.** (26A00995) . . . . . Pag. 8

DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, settima e ottava tranche.** (26A00996) . . . . . Pag. 9

**Ministero della salute**

## DECRETO 30 dicembre 2025.

**Modifiche al decreto 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze» e al decreto 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del Sistema informativo per la salute mentale».** (26A00997) . . . . . Pag. 11

## DECRETO 21 gennaio 2026.

**Riparto delle risorse incrementate dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per l'anno 2025), per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.** (26A00969) . . . . . Pag. 14

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

## DECRETO 26 gennaio 2026.

**Criteri generali e modalità per il conseguimento della patente di classe N e delle modalità di assegnazione e gestione dei nominativi a scelta per l'attività radioamatoriale.** (26A00956) . . . . . Pag. 17

## DECRETO 12 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Calycanthus - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.** (26A00957) . . . . . Pag. 18

## DECRETO 12 febbraio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Villalta», in Avellino, in scioglimento.** (26A00958) . . . . . Pag. 20

## DECRETO 17 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Abitalia società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.** (26A00959) . . . . . Pag. 21

## DECRETO 17 febbraio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica», in Brindisi, in scioglimento.** (26A00960) . . . . . Pag. 23

## DECRETO 17 febbraio 2026.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa '78», in Ronciglione e nomina del commissario liquidatore.** (26A00961) . . . . . Pag. 24

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia del demanio**

## DECRETO 17 febbraio 2026.

**Individuazione di beni di proprietà dello Stato.** (26A00979) . . . . . Pag. 26

**Corte dei conti**

## DELIBERA 5 febbraio 2026.

**Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.** (Delibera n. 6/SEZAUT/2026/INPR). (26A00942) . . . . . Pag. 28

## DELIBERA 5 febbraio 2026.

**Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2026-2028, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.** (Delibera n. 7/SEZAUT/2026/INPR). (26A00943) . . . . . Pag. 42



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A01068)..... *Pag.* 65

**Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bishkek (Kyrgyzstan) (26A00970) *Pag.* 65

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito) (26A00971)..... *Pag.* 66

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**


Feampa 2021/2027 - Approvazione delle *sub*-graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto n. 319453 del 17 luglio 2024, nella GSA 16 (Stretto di Sicilia) con il sistema di pesca strascico. (26A00962).... *Pag.* 67

**Ministero della difesa**

Concessione di ricompense al merito delle Forze armate (26A00972) ..... *Pag.* 67

**Regione Liguria**

Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon (26A00963)..... *Pag.* 68





## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sorano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sorano (Grosseto);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sorano (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Corritore è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sorano (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Grosseto, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 dicembre 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sorano (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Corritore, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Grosseto.

Roma, 31 gennaio 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A00813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Bordighera e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bordighera (Imperia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente; a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera l), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bordighera (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Abussi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Bordighera (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141 comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 dicembre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Abussi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Imperia.

Roma, 31 gennaio 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A00814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
3 febbraio 2026.

**Scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati eletti il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Orlandino Greco;

Vista la deliberazione n. 54 del 5 dicembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Orlandino Greco dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Orlandino Greco.

Il sig. Orlandino Greco, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025, è stato nominato consigliere regionale della Regione Calabria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza).

Roma 31 gennaio 2026

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

26A00815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 31 dicembre 2025.

**Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'art. 1, comma 495, primo periodo, così come modificato, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, secondo cui, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3,



comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali, nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui: «Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, con i quali, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad

incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-*ter*), secondo cui, per le finalità di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;


Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 24, comma 4, del medesimo decreto, modificato dall'art. 1, comma 162, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e seguenti, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228



convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 possono procedere, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 31 dicembre 2025, disposta con il citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, è volta a sostenere l'attivazione del definitivo processo di stabilizzazione successivo a quelli già attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024 e, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato art. 37-ter), del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;

Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025, avente ad oggetto «Art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81»;

Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Considerato che quattro amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 33 lavoratori;

Ritenuto di dover attribuire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 alla Campania e alla Puglia, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 29 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto, sono attribuite, per l'annualità 2025, alle Regioni Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, anche dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente prospetto, un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 306.775,26:



|               | <b>A</b>  | <b>B</b>  | <b>C (A x B)</b>                             |
|---------------|---|---|--|
|               | N. LSU FSO<br>ISTANZE<br>AMMISSIBILI DA<br>STABILIZZARE | IMPORTO<br>INCENTIVO<br>STATALE ANNUO<br>PRO-CAPITE | IMPORTO INCENTIVO<br>STATALE ANNUO<br>TOTALE |
| CAMPANIA      | 32  | 9.296,22  | 297.479,04                                   |
| PUGLIA        | 1   | 9.296,22  | 9.296,22                                     |
| <b>TOTALE</b> | <b>33</b>   |   | <b>306.775,26</b>                            |

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione*  
ZANGRILLO

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 496

ALLEGATO I

CAMPANIA

| N. enti | Prov      | Ente   | Codice fiscale ente | N. totale lavoratori istanza | Di cui n. LSU FSO ammissibili |
|---------|-----------|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Napoli    | Consorzio Cimitero Cardito Crispiano                                 | 01318410634         | 1                            | 1                             |
| 2       | Benevento | Azienda ospedaliera San Pio  | 01009760628         | 3                            | 3                             |
| 3       |           | Ministero della giustizia - Uffici giudiziari della Regione Campania | 80184430587         | 37                           | 28                            |
|         |           | Totale   |                     | 41                           | 32                            |

PUGLIA

| N. enti | Prov     | Ente              | Codice fiscale ente | N. totale lavoratori istanza | Di cui n. LSU FSO ammissibili |
|---------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1       | Brindisi | Cellino San Marco | 91001750743         | 1                            | 1                             |
|         |          | Totale            |                     | 1                            | 1                             |

26A00968



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031, nona e decima tranche.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per man-

cati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.992 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 26 settembre, 30 ottobre e 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio 2026 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,85% con godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,85%, avente godimento 1° ottobre 2025 e scadenza 1° febbraio 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,85%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 febbraio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventinove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio

di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00994



DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, quinta e sesta *tranche*.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70

della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.992 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035;


Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2025 e scadenza 15 aprile 2035, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2026 e l'ultima il 15 aprile 2035.



Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,8%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,468%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

#### Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 febbraio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

#### Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2026.

#### Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cento-trentotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

#### Art. 5.

Il 2 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,903% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

#### Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2026, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI


26A00995

DECRETO 26 febbraio 2026.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, settima e ottava tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero



nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 febbraio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.992 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 2025 e 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio 2026 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



## Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1, del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 febbraio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

## Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2026.

## Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 29 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

## Art. 5.

Il 2 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

## Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministe-

ro dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

26A00996

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2025.

**Modifiche al decreto 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze» e al decreto 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del Sistema informativo per la salute mentale».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanità, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n. 1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del NSIS;



Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (Rep. Atti. n. 2271/CSR), la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli *standard* qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del NSIS e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia del NSIS;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il quale è stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020 con il quale è stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2017, recante «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2010, recante «Istituzione del Sistema informativo sanitario per la salute mentale» (SISM);

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2024, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze» (SIND);

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito con legge 8 agosto 2024, n. 112, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» che all'art. 6-bis dispone che il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità, i dati rilevati con alcuni dei propri flussi informativi fra cui il SIND e il SISM, in particolare per il «costante monitoraggio dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e delle prestazioni del SSN»;

Tenuto conto che il sistema informativo nazionale per le dipendenze (SIND) di cui al citato decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, rileva i dati con periodicità annuale con scadenza per il conferimento da parte di regioni e province autonome il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

Tenuto conto che il sistema informativo nazionale per la salute mentale (SISM) di cui al citato decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, rileva i dati con periodicità semestrale con scadenza per il conferimento da parte di regioni e province autonome il 31 luglio dell'anno di riferimento per i dati relativi al primo semestre e il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per i dati relativi al secondo semestre;

Ritenuto necessario modificare la periodicità di trasmissione delle informazioni contenute nei tracciati del Sistema SIND e del sistema SISM al fine di garantire dati aggiornati per le finalità di cui al citato art. 6-bis del decreto-legge n. 92 del 2024;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella riunione del 6 novembre 2025 (Rep. Atti n. 198/CSR);

ADOPTA  
il seguente decreto:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze»*

1. All'art. 5, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le informazioni relative al flusso informativo “strutture” e al flusso informativo “attività” sono trasmesse al NSIS con cadenza trimestrale, entro i trenta giorni successivi al periodo di riferimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La trasmissione con cadenza trimestrale delle informazioni relative al flusso informativo “strutture” e al flusso informativo “attività” ha inizio a partire dal mese di gennaio 2027. La trasmissione delle informazioni relative al flusso informativo “strutture” e al flusso informativo “attività” riferite al primo trimestre 2027 è da considerarsi sperimentale».

c) Il paragrafo 5.4 del disciplinare tecnico è modificato come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

*Modifiche al decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del sistema informativo per la salute mentale»*

1. All'art. 5 del decreto del Ministro della salute 15 ottobre 2010, recante «Istituzione del sistema informativo per la salute mentale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2010, sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «I termini dell'invio sono i seguenti: il flusso informativo "attività" ha cadenza trimestrale; i dati devono essere messi a disposizione entro trenta giorni dalla fine del periodo di rilevazione.»

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La trasmissione con cadenza trimestrale delle informazioni relative al flusso informativo "attività" ha inizio a partire dal mese di gennaio 2027. La trasmissione delle informazioni relative al flusso informativo "attività" riferite al primo trimestre 2027 è da considerarsi sperimentale.»

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

#### Art. 4.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 30 dicembre 2025

*Il Ministro:* SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 142*

ALLEGATO

Il seguente paragrafo sostituisce il paragrafo 5.4 del disciplinare tecnico allegato al decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze»

##### 5.4 Tempistiche delle trasmissioni

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto, le tempistiche di trasmissione dei diversi *dataset* dei contenuti informativi, descritti nei paragrafi precedenti, sono definite nella tabella che segue:

| Dataset   | Paragrafo | Scadenza messa a disposizione delle informazioni             |
|---|-----------|--|
| Strutture   | 5.1       | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Anagrafica soggetto   | 5.2.1     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Esami sostenuti   | 5.2.2     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Patologie concomitanti  | 5.2.3     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Dati di contatto  | 5.2.4     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Sostanze d'uso/comportamento/bevande  | 5.2.5     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Gruppi di prestazioni omogenee  | 5.2.6     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Monitoraggio HIV  | 5.2.7     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |
| Attività dei Servizi presso strutture Ospedaliere e Universitarie per l'alcoldipendenza | 5.2.8     | entro i trenta giorni successivi al trimestre di riferimento |



DECRETO 21 gennaio 2026.

**Riparto delle risorse incrementate dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio per l'anno 2025), per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34 miliardi di euro;

Visto il decreto-legge n. 75 del 2023, art. 43, comma 4-bis, che assegna alla Regione Lazio per il Giubileo 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Lazio;

Visto il decreto-legge n. 132 del 2023, art. 9, comma 1-septies, che assegna alla Regione Calabria 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla Regione Calabria;

Considerato il finanziamento del suddetto programma che al netto delle riduzioni, risulta essere 33,787 miliardi di euro;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67/1988;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera CIPE n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)», con la quale sono state devolute al Ministero della sanità, oggi Ministero della salute, le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di

edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n. 67/1988;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002;

Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera e) punto 2 che individua gli importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022, recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari», il quale definisce la ripartizione delle risorse ai soggetti attuatori regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi a regia del Ministero della salute, ivi compresi quelli di cui alla linea di investimento «2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000,00;

Visto l'art. 1, comma 13 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al primo capoverso, ha disposto che: «Gli investimenti destinati alla realizzazione del pro-



gramma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.»;

Visto l'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025) il quale prevede che «Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'art. 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'art. 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell'art. 9, comma 1-septies, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2023, n. 170, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato»;

Visto il successivo comma 878, il quale dispone che «La ripartizione dell'incremento di cui al comma 877 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania»;

Considerato l'art. 1, commi 877 della legge n. 207/2024, che ripartisce le risorse complessive pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato altresì che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 878 della legge n. 207/2024, la ripartizione avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alle regioni le risorse complessivamente pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, sulla base «del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania» fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 ottobre 2025 (rep. atti n. 188/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'incremento ai sensi dell'art. 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, complessivamente pari a euro 1.266.000.000,00, con una dotazione annuale di 126,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, viene ripartito e assegnato alle regioni, sulla base «del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al PNRR di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania» come da tabella A allegata al presente decreto, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di accordi di Programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità e le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità definite dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità», a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.


Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2026

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 132



ALLEGATO A

| Regioni    | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | Totale Regione   |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| PIEMONTE   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 9.634.090,63   | 96.340.906,33    |
| V D'AOSTA  | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 276.345,92     | 2.763.459,23     |
| LOMBARDIA  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 21.927.063,80  | 219.270.638,03   |
| BOLZANO    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| TRENTO     | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| VENETO     | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 10.710.434,42  | 107.104.344,16   |
| FRULI      | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 2.709.694,44   | 27.096.944,44    |
| LIGURIA    | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 3.482.894,46   | 34.828.944,61    |
| E ROMAGNA  | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 9.861.687,67   | 98.616.876,68    |
| TOSCANA    | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 8.243.493,27   | 82.434.932,67    |
| UMBRIA     | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 1.943.579,02   | 19.435.790,20    |
| MARCHE     | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 3.361.385,38   | 33.613.853,84    |
| LAZIO      | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 12.537.078,41  | 125.370.784,11   |
| ABRUZZO    | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 3.796.362,81   | 37.963.628,05    |
| MOLISE     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 887.869,26     | 8.878.692,60     |
| CAMPANIA   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| PUGLIA     | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 11.422.603,27  | 114.226.032,66   |
| BASILICATA | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 1.614.302,58   | 16.143.025,77    |
| CALABRIA   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 5.457.681,83   | 54.576.818,29    |
| SICILIA    | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 13.986.140,48  | 139.861.404,78   |
| SARDEGNA   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 4.747.292,35   | 47.472.923,54    |
| TOTALE     | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 126.600.000,00 | 1.266.000.000,00 |



## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 26 gennaio 2026.

**Criteri generali e modalità per il conseguimento della patente di classe N e delle modalità di assegnazione e gestione dei nominativi a scelta per l'attività radioamatoriale.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche».

Visto, in particolare, l'art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che al comma 1 prevede che «Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.»;

Visto, in particolare, l'articolo 139 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che al comma 2-bis prevede che «Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi» e al comma 2-ter prevede che «Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed è fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.»

Visto il Capo VII della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni relative all'attività radioamatoriale e, in particolare, l'art. 134 che, al comma 3, prevede che «L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26» e l'art. 140 di disciplina dell'attività di radioamatore all'estero;

Visto il Capo IV della Parte IV del suddetto codice, che detta le disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e, in particolare, l'articolo 115 che fissa gli obblighi del titolare dell'autorizzazione generale e l'articolo 116 che prevede che «I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 25.»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196, recante,

in particolare, l'unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe A;

Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale», come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° marzo 2021;

Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023 recante «Rideterminazione dei contributi relativi alle autorizzazioni generali per l'attività radioamatoriale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»;

Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, degli allegati nn. 25 e 26 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06, adottata dalla CEPT il 5 ottobre 2005, che prevede il riconoscimento della licenza di radioamatore novizio sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei Paesi membri della CEPT o non membri che hanno adottato la raccomandazione stessa;

Visto l'ERC REPORT 32 adottato dall'*European Radiocommunications Committee* (ERC) a supporto della raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06, recante la procedura per il rilascio di un certificato di esame e i criteri per l'esame per radioamatori principianti;

Considerato che è necessario armonizzare le procedure di licenza per l'uso temporaneo delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT e nei Paesi non-CEPT che hanno adottato la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del made in Italy (di seguito il «Ministero»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Tenuto conto del decentramento agli ispettorati territoriali (Case del made in Italy) del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze afferenti al settore radioamatoriale e della erogazione ai radioamatori di servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;



Decreta:

Art. 1.

*Patente di classe N - Criteri generali e modalità di conseguimento*

1. È recepita la raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

2. La patente di operatore di stazione di classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06 è rilasciata dagli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) del Ministero a seguito del superamento di esami consistenti in una prova scritta o orale, volta a verificare il possesso di conoscenze tecniche di base, di competenze operative essenziali e della conoscenza della normativa nazionale e internazionale relativa al servizio di radioamatore.

3. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate sugli argomenti di natura tecnica, normativa ed operativa indicati nel programma di esame.

4. Con decreto direttoriale della Direzione generale per i servizi territoriali del Ministero, recante modifica all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è adottato il programma d'esame in conformità ai criteri stabiliti per il corrispondente esame CEPT dal Rapporto ERC 32 e sono disciplinate le modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami, di svolgimento della prova di esame, di rilascio della patente di classe N e della certificazione d'esame prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.

Art. 2.

*Nominativi a scelta – modalità di assegnazione e di gestione*

1. I nominativi a scelta di cui all'art. 139, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono assegnati, tramite specifica procedura informatica, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

2. Ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 139, la maggiorazione al contributo di cui al comma 1 dell'art. 35 dell'allegato n. 25, dovuta per la richiesta di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e per l'eventuale richiesta di rinnovo, è pari a euro 250,00 *una tantum*.

3. L'assegnazione del nominativo a scelta ha validità di dieci anni e decade automaticamente in assenza di una autorizzazione generale di classe A in corso di validità; in tal caso il nominativo viene reso disponibile per una nuova richiesta.

4. Con decreto direttoriale della direzione generale per i servizi territoriali del Ministero, recante modifica degli allegati 25 e 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono definite le disposizioni di dettaglio relative alla determinazione, richiesta e assegnazione dei nominativi a scelta.

Art. 3.

*Rinvio alla normativa tecnica*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli allegati 25 e 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificati dai decreti direttoriali adottati in attuazione del presente decreto.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie*

1. Nelle more dell'adozione dei decreti direttoriali di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2026

*Il Ministro: URSO*

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 169*

26A00956

DECRETO 12 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Calycanthus - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA**


Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c. c.;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con cui il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento



di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Calycanthus - società cooperativa a responsabilità

limitata in liquidazione» con sede legale in via Itria n. 32 - 89129 Reggio di Calabria (RC) - C.F. 80010910802, il sussistere del presupposto, prescritto dall'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c. c., dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari in capo alla società «Calycanthus - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risulta intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo della professionista dott.ssa Stefania Lavecchia, alla quale affidare l'incarico di commissario liquidatore, è stato individuato ai sensi dell'art. 9, legge n. 400/1975, a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, tenuto conto della terna segnalata dalla Legacoop, associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa *de quo*, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in caso di *ex-aequo* agli esiti della valutazione, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Stefania Lavecchia (giusta comunicazione PEC in data 2 febbraio 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Calycanthus - società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede legale in via Itria n. 32 - 89129 Reggio di Calabria (RC) - C.F. 80010910802, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. e trans. c. c..

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, la dott.ssa Stefania Lavecchia, nata a Catanzaro (CZ) il 10 gennaio 1968, codice fiscale LVCSFN68A50C352T, domiciliata in via Milano n. 20 - 88100 Catanzaro (CZ).

Art. 3.

Alla già menzionata commissaria liquidatrice spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00957

DECRETO 12 febbraio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia Villalta», in Avellino, in scioglimento.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni. (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali

di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 36/SAA/2024 del 14 maggio 2024, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia Villalta» con sede in via Carlo Barbieri n. 5 - 83100 Avellino – codice fiscale n. 04396510630 è stata posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Carolina Borsani;



Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze durante lo svolgimento del mandato conferito alla sopraindicata commissaria liquidatrice dott.ssa Carolina Borsani, compendiate nella nota ministeriale prot. d'ufficio n. 271573 del 22 dicembre 2025 che deve intendersi inviata quale comunicazione, ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'incarico;

Ravvisata la necessità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Carolina Borsani nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Marco Cristofaro, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, e, in ipotesi di *ex-aequo* agli esiti di valutazione, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore acquisito agli atti d'ufficio (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 2 febbraio 2026 comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Cristofaro, nato ad Avellino il 28 ottobre 1986, codice fiscale CRSMRC86R28A5090 e domiciliato in via Teodoro Mommsen n. 9 - 83042 Atripalda (AV), è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Società cooperativa edilizia Villalta» con sede in via Carlo Barbieri n. 5 - 83100 Avellino (AV) - codice fiscale n. 04396510630 - sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 36/SAA/2024 del 14 maggio 2024 - in sostituzione della dott.ssa Carolina Borsani, revocata.

Art. 2.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00958

DECRETO 17 febbraio 2026.

**Scioglimento della «Abitalia società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE  
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero del-



le imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale ispettivo;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risultava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto l'ente cooperativo rivelava, nei fatti, un'istituzione societaria priva di finalità mutualistica;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 167182 del 12 agosto 2025 a cui sono seguite controdeduzioni da parte della società, formalizzate con note prot. n. 171496, n. 171499, n. 171502 e n. 171504 del 22 agosto 2025 e prot. n. 179449 del 4 settembre 2025, ritenute non meritevoli di accoglimento;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata la doverosità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo della professionista cui affidare l'incarico di commissaria liquidatrice, avv. Isabella Gigli, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi e, in ipotesi di *ex-aequo* in esiti alla valutazione dei requisiti, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dalla citata commissaria liquidatrice (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 6 febbraio 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Abitalia società cooperativa» con sede in via Romana n. 615/O - 55100 Lucca (LU) - C.F. 01767950460, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della relativa procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, l'avv. Isabella Gigli, nata a Roma (RM) il 6 febbraio 1983, codice fiscale GGLSLL83B46H501P, domiciliata in via Guido Monaco n. 58/A - 52100 Arezzo (AR).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00959



DECRETO 17 febbraio 2026.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica», in Brindisi, in scioglimento.**

## IL DIRETTORE GENERALE

### SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale

di livello generale di Direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamati il decreto direttoriale 27 giugno 2011 con il quale la società cooperativa «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica» (c.f. 00217630748), avente sede legale in Brindisi (BR), è stata posta in scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, e il successivo d.d. 9 gennaio 2012, n. 06/SAA/2012, di nomina a commissario liquidatore dell'avv. Marisa Clemente;

Preso atto delle gravi e reiterate inadempienze al mandato conferito al sopraindicato commissario liquidatore, avv. Marisa Clemente, compendiate nella nota ministeriale del 6 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0236203, vellevole quale comunicazione, *ex art. 7* della legge 7 agosto



1990, n. 241, di avvio del procedimento amministrativo di revoca dell'incarico attivato nei suoi confronti;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere alla revoca del mandato conferito con d.d. del 9 gennaio 2012, n. 06/SAA/2012, all'avv. Marisa Clemente, con contestuale sua sostituzione nella carica liquidatoria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Angela Fersini, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - tra nell'ambito di un cluster di professionisti di medesima fascia - secondo criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Angela Fersini (giusta comunicazione Pec in data 11 febbraio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Fersini, codice fiscale FRSNGL-79S50B180F, nata a Brindisi (BR) il 10 novembre 1979, ivi domiciliata in via Santi n. 8 - 72100, è nominata commissario liquidatore della «I Vespro soc. coop. edilizia popolare economica», con sede legale in Brindisi (BR) - codice fiscale 00217630748, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 27 giugno 2011, in sostituzione dell'avv. Marisa Clemente, revocata.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

*Il direttore generale:* DONATO

26A00960

DECRETO 17 febbraio 2026.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa '78», in Ronciglione e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della



Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto che, all'esito degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, è emerso, a carico della società cooperativa «Cooperativa '78» con sede legale in via Monte Santo n. 2 - 01037 Ronciglione (VT) - C.F. 00267550564, il sussistere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata che, a seguito di apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, sussiste in capo alla società «Cooperativa '78» la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata la necessità di provvedere, nel caso di specie, alla contestuale nomina di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui è risultata intestataria la già menzionata società cooperativa;

Considerato che il nominativo della professionista, avv. Annalisa Di Gennaro, a cui affidare l'incarico di commissaria liquidatrice, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, e, in ipotesi di *ex-aequo* all'esito della relativa valutazione, nell'osservanza

za di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Annalisa Di Gennaro (giusta comunicazione PEC in data 2 febbraio 2026, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa '78» con sede legale in via Monte Santo n. 2 - 01037 Ronciglione (VT) - C.F. 00267550564, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominata commissaria liquidatrice della presente procedura, tenuto conto degli specifici requisiti professionali posseduti e risultanti dal relativo *curriculum vitae*, l'avv. Annalisa Di Gennaro, nata a Tarquinia (VT) il 13 febbraio 1974, codice fiscale DGNLNS74B53D024M, domiciliata in via Tarconte n. 12 - 01016 Tarquinia (VT).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 febbraio 2026

*Il direttore generale:* DONATO

26A00961



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 febbraio 2026.

### Individuazione di beni di proprietà dello Stato.

#### IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

#### Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

#### Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

#### Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

#### Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

#### Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2026

*Il direttore:* DAL VERME



| REGIONE  | PROVINCIA | COMUNE | Tipo Catasto | Foglio | Particella     | Subalterno              | Indirizzo                     |
|----------|-----------|--------|--------------|--------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 10                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 11                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 12                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 13                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 14                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 15                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 16                      | Via Po 16                     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 32                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 33                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 34                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 35                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 36                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 37                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 38                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 39                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85             | 40                      | Via Accademia Albertina 2     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 85 graff<br>89 | 42 graff 5<br>(part.89) | Via Accademia Albertina 4-6-8 |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 89             | 2                       | Via Accademia Albertina 8     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 89             | 3                       | Via Accademia Albertina 8     |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 89             | 4                       | Via Accademia Albertina 4-6-8 |
| PIEMONTE | TORINO    | TORINO | Fabbricati   | 1280   | 89             | 6                       | Via Accademia Albertina 8     |



## CORTE DEI CONTI

DELIBERA 5 febbraio 2026.

**Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2025 ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.** (Delibera n. 6/SE-ZAUT/2026/INPR).

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 5 febbraio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 11-bis;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione delle autonomie per l'anno 2026;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza da remoto;

Udito il relatore consigliere Stefano Glinianski;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e

del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2025.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 5 febbraio 2026.

*Il Presidente:* CARLINO

*Il relatore:* GLINIANSKI

Depositata in segreteria il 16 febbraio 2026

*Il Dirigente:* GALLI

ALLEGATO

**Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2025 (ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL)**

Con un recente referto al Parlamento (Deliberazione 1/SE-ZAUT/2025/FRG), la Sezione delle autonomie ha analizzato il percorso di attuazione del sistema dei controlli interni degli enti locali, rilevando come i controlli interni, in un arco di medio termine - il periodo compreso tra il 2021 e il 2023 - pur mostrando un generale miglioramento dell'efficacia rispetto alle rilevazioni svolte nel periodo precedente, ancora pongano maggiore attenzione agli aspetti legati alla legalità finanziaria e, dunque, alla regolarità amministrativa e contabile, settori nei quali i controlli restano quelli maggiormente diffusi, piuttosto che ai controlli di gestione, ancora poco praticati in alcuni contesti geografici.

Persistenti, poi, sono le difficoltà organizzative, e talvolta culturali, in ordine ai controlli di qualità, che non sempre sono funzionali a far attivare agli enti azioni correttive, in particolare per migliorare la qualità dei servizi. In particolare, con riferimento al controllo di gestione, è evidente come tale tipologia di controllo sia, oltre che poco diffusa, ove presente, ancora in una fase iniziale di sviluppo, soprattutto ove manchi una contabilità analitica strutturata, nonostante i numerosi anni trascorsi dalla introduzione della riforma. Inoltre, la mancanza di tempestività nei report e l'uso di metodi non contabili rendono difficile un efficace monitoraggio delle attività, determinando così un impatto scarsamente significativo del controllo gestionale sulla programmazione, e una non generalizzata modifica degli obiettivi a seguito del monitoraggio stesso, fenomeno particolarmente evidente nelle Regioni meridionali. Alcuni Comuni, dunque, interpretano il controllo di gestione come un'attività esclusivamente consuntiva, non impattante sulle attività in corso o sulla revisione degli obiettivi, con conseguente impedimento di un'efficace azione di riprogrammazione in parallelo alle attività gestionali.

Emerge da tale analisi che - nonostante i molteplici interventi normativi in materia e la diffusa sensibilizzazione sull'importanza di una sana gestione amministrativa non ancorata al mero adempimento di quanto prescritto dalla norma, ma indirizzata anche al conseguimento di un risultato, a cui il controllo interno è funzionale - numerose amministrazioni locali sono ancora saldamente ancorate a tradizioni culturali più propriamente giuridiche e adempimentali, piuttosto che aziendali. Né va sottovalutato come il dinamismo intrinsecamente caratterizzante detti controlli, proprio perché strettamente funzionali al miglioramento costante della complessiva organizzazione interna dell'ente, non può, e soprattutto non deve, far intendere la loro adozione, mediante atti normativi ed organizzativi, come un punto di arrivo ormai cristallizzato. Il controllo interno, proprio perché prodromico a garantire in modo integrato, attraverso le sue diverse declinazioni, sia la legittimità degli atti e la correttezza dell'agire, che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, deve invece rappresentare un architrave per sostenere l'organizzazione delle strutture, in una logica integrativa continua tra programmazione, gestione e rendicontazione.



Nel solco prospettico così delineato, e alla luce del progressivo consolidamento del quadro normativo in materia di controlli interni e dell'evoluzione delle prassi organizzative adottate dagli enti territoriali, si è ritenuto, dunque, opportuno, in un'ottica di attualizzazione, semplificazione e visione organica dei controlli, aggiornare all'anno 2025 lo schema di relazione-questionario, con l'obiettivo di verificare i miglioramenti conseguiti in termini di adeguatezza, integrazione ed efficacia dei sistemi di controllo rispetto alla precedente rilevazione, riferita al biennio 2022-2023. La nuova edizione si fonda su una razionalizzazione complessiva dello schema informativo, orientata a valorizzare gli elementi ormai stabilmente acquisiti nei sistemi di programmazione e gestione degli enti e, al contempo, a ridurre l'onere informativo connesso alla compilazione del questionario. In tale prospettiva, sono stati superati i quesiti concernenti adempimenti divenuti strutturali, quali la predisposizione del PEG e del PIAO, nonché quelli relativi ad ambiti già presidiati da specifici flussi informativi settoriali, in particolare con riferimento agli equilibri finanziari, agli organismi partecipati e alla gestione degli interventi PNRR. L'impostazione complessiva del questionario per il 2025 intende rafforzare la rappresentazione del sistema dei controlli interni come processo unitario e integrato, superando una visione frammentata fondata su singoli adempimenti e privilegiando una lettura sistemica dei flussi informativi a supporto delle decisioni strategiche e gestionali dell'ente.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni e una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati: la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e alle azioni correttive avviate; la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata. Vengono approfondite le richieste inerenti alle tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti oggetto di controllo, al fine di ridurre il rischio di scelte arbitrarie e di rafforzare l'affidabilità delle verifiche. Viene inoltre confermata la centralità del monitoraggio dei tempi medi di pagamento quale indicatore di efficienza gestionale e corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con il quadro normativo che attribuisce a tali risultati un rilievo diretto nella valutazione della performance dirigenziale; la terza sezione (Controllo di gestione) è stata semplificata nelle componenti meramente procedurali, mantenendo l'attenzione sull'adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, dei relativi indicatori e sul grado di incidenza effettiva delle analisi di controllo sulla riprogrammazione degli obiettivi dell'ente; la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione; sono stati pertanto confermati alcuni quesiti concernenti il PIAO e quelli relativi alle misure di contrasto alla corruzione adottate dall'ente; la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare l'adozione da parte del responsabile del servizio finanziario delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari nonché il coinvolgimento degli altri soggetti interessati delle verifiche; la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) mantiene, nell'ottica della semplificazione, i quesiti inerenti a verificare la presenza di strutture dedicate al controllo sugli organismi partecipati con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio e i profili organizzativi e finanziari; la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, a evidenziare se i controlli di qualità si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholders*, con un particolare riferimento ai sistemi di valutazione partecipativa e al loro impatto ai fini della programmazione degli obiettivi.

L'appendice dedicata al PNRR è stata oggetto di una profonda razionalizzazione, superando le verifiche di natura gestionale già presidiate dai sistemi nazionali di monitoraggio e rendicontazione e limitando il focus agli aspetti essenziali di integrazione dei controlli interni con la *governance* complessiva degli interventi.

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio «NOTE», posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari. Resta ferma, altresì, la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati.

Nella stessa ottica, ove le Sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, in forza del comma 4, art. 148 del TUEL, potranno essere attivati presso le Sezioni giurisdizionali regionali iudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori.

Infine, si ribadisce che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 148 e 156 TUEL, il presente schema di relazione sul sistema dei controlli interni, relativo all'anno 2025, si riferisce a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le amministrazioni provinciali.

Ai sensi dell'art. 11-*bis*, decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, l'obbligo di invio del questionario alla Corte dei conti deve intendersi riferito, altresì, ai Comuni ed alle Province e Città metropolitane ricomprese nel territorio delle Regioni a statuto speciale nonché agli Enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario il Responsabile deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «QFIT - Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID/CIE.

Al riguardo, si evidenzia che tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati o attraverso la stessa piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» o in un'apposita area del sistema Con.Te.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza SPID/CIE, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.


La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*.


Si richiama l'attenzione sulla esigenza che la relazione-questionario, riguardante i controlli svolti nell'anno 2025 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate modalità, entro il 30 maggio 2026, salvo diverso termine eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*, con apposito avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.



**Nota esplicitiva per la compilazione dello schema di relazione-questionario per l'anno 2025  
(da trasmettere compilato entro il 30/05/2026)**

|  |
|--|
| <p>1. L'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti il presente referto sul sistema dei controlli interni relativi all'anno 2025 deve intendersi riferito, ai sensi degli artt. 148 e 156 del TUEL, a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le Amministrazioni provinciali.</p>   |
| <p>2. Tutti i quesiti si riferiscono ad atti o attività posti in essere dall'Ente nel corso del 2025 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell'esercizio 2025.</p>  |
| <p>3. Il Questionario è composto dalle seguenti sezioni:</p>   |
| <p>1. Sistema dei controlli: contiene la richiesta di informazioni sui principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo;</p> <p>2. Controllo di regolarità amministrativa e contabile: contiene la richiesta di informazioni relative al controllo e al monitoraggio degli atti amministrativi e delle tecniche di campionamento utilizzate;</p> <p>3. Controllo di gestione: contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto;</p> <p>4. Controllo strategico: contiene domande volte a valutare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi;</p> <p>5. Controllo sugli equilibri finanziari: contiene domande che mirano a verificare l'adozione di specifiche linee di indirizzo e/o di coordinamento e i soggetti coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari;</p> <p>6. Controllo sugli organismi partecipati: contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari;</p> <p>7. Controllo sulla qualità dei servizi: contiene domande dirette a valutare la qualità delle prestazioni erogate e il grado di partecipazione dei portatori di interesse (stakeholders) nella definizione degli standard di qualità;</p> <p>Appendice sul PNRR: contiene i quesiti volti a cogliere le modalità di controllo che l'Ente ha attivato per monitorare il corretto utilizzo di questo straordinario piano di investimenti pubblici.</p>   |
| <p>4. L'opzione "Non ricorre la fattispecie" andrà utilizzata per segnalare che l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'Ente.</p>  |
| <p>5. Per il corretto calcolo delle unità di personale "anno equivalenti" (cd. "<i>Full Time Equivalent Giuridico</i>"), occorre ipotizzare che una unità di personale a tempo pieno lavori (secondo il numero di ore settimanali previste dal contratto tipico del pubblico impiego) 36 ore settimanali per 365 giorni l'anno, cioè 6 ore giornaliere su 6 giorni settimanali (oppure 7 ore e 12 minuti per 5 giorni alla settimana) per tutto l'anno (a prescindere dai giorni di ferie, di festa, di malattia, di permesso ecc.). Pertanto, la formula del FTE Giuridico va intesa nel seguente modo: numero di persone appartenenti ad una medesima tipologia contrattuale, moltiplicato per le ore lavorate in una settimana, diviso 36, moltiplicato per il numero di giorni di lavoro previsti nell'anno, diviso 365. Questo significa che se, ad es., una unità di personale a tempo pieno addetta alla sola attività di controllo è stata assunta negli ultimi 6 mesi dell'anno, dopo aver calcolato il numero di ore a settimana (36) e diviso questo valore per 36, basterà dividere il numero teorico dei giorni lavorativi previsti da contratto in un anno (365) prima per 12 (mesi) e poi moltiplicarlo per 6 (mesi), ottenendo così 182,5 giorni di lavoro annui, risultato, questo, che dovrà essere poi diviso per 365 (giorni) per ottenere il valore finale di 0,5 unità FTE. Allo stesso modo, se si ipotizza che un addetto a tempo pieno dedichi per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro alle attività di controllo, anche in questo caso, dovendosi partire dalla metà delle ore di lavoro settimanali (18), si perverrà, ugualmente, al medesimo valore di 0,5 unità FTE. Analogamente, per un <b>lavoratore part-time</b> il cui apporto orario in una o più attività di controllo è, ad esempio, di 18 ore a settimana, per complessivi 6 mesi, occorrerà procedere sempre nel seguente modo: <math>18/36 \times 182,5/365 = 0,25</math>.</p> |
| <p>6. Per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, necessari a rappresentare situazioni peculiari o ad esplicitare osservazioni ritenute comunque utili, si potrà utilizzare la sezione "Note", presente in fondo a ogni sezione richiamando il numero del quesito a cui l'annotazione si riferisce.</p>  |
| <p>7. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario il Responsabile (RSF - RIDC) deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <a href="https://servizionline.corteconti.it/">https://servizionline.corteconti.it/</a> e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "QFIT - Questionari Finanza Territoriale", tramite utenza SPID/CIE. All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.</p>   |
| <p>8. Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo "Questionari Finanza Territoriale" sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il link "Assistenza".</p>  |



**SCHEMA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ANNO 2025 (ai sensi dell'art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

## ANAGRAFICA ENTE

|                    |  |
|--------------------|--|
| CODICE ISTAT       |  |
| REGIONE            |  |
| PROVINCIA (SIGLA)  |  |
| DENOMINAZIONE ENTE |  |
| TIPOLOGIA ENTE     |  |

## 1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1 Presupposto che l'Ente debba dotarsi di un sistema di controlli interni, indicare il numero di report (atti regolamentari e/o organizzativi) periodici previsti/programmati nell'anno (in base a specifiche norme di settore, regolamenti dell'Ente o statuti degli organismi partecipati) e di report effettivamente prodotti:

|  | Report previsti | Report prodotti |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile |                 |                 |
| b) Controllo di gestione   |                 |                 |
| c) Controllo strategico  |                 |                 |
| d) Controllo sugli equilibri finanziari                          |                 |                 |
| e) Controllo sugli organismi partecipati                         |                 |                 |
| f) Controllo sulla qualità dei servizi                           |                 |                 |

2. Sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione? [ ]

3 Indicare per ciascuna tipologia di controlli il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio, il numero di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report (tramite delibere di Giunta o di Consiglio) e il numero di unità di personale assegnate al controllo - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365; vedere Nota esplicativa) per l'esercizio dei vari tipi di controlli:

|   | Report ufficializzati | Azioni correttive avviate | Unità di personale (FTE) | Motivazione valore '0' a FTE: |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile |                       |                           |                          |                               |
| b) Controllo di gestione                              |                       |                           |                          |                               |
| c) Controllo strategico                               |                       |                           |                          |                               |
| d) Controllo sugli equilibri finanziari               |                       |                           |                          |                               |
| e) Controllo sugli organismi partecipati              |                       |                           |                          |                               |
| f) Controllo sulla qualità dei servizi                |                       |                           |                          |                               |

4. L'Amministrazione si è dotata di sistemi integrati di controllo? [ ]

4.1 Dettagliare sinteticamente la risposta:




5. Vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'Ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi?

5.1 In caso di risposta affermativa fornire chiarimenti:

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



**2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

1 Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del TUEL, sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

1.1 In caso di risposta affermativa, l'organo deliberante ha motivato le ragioni della mancata conformazione al parere?

2 Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?

3 Quale tecnica di campionamento, opportunamente motivata, è stata adottata, nel corso dell'anno, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

3.1 In caso di risposta alla precedente domanda "altre tecniche specifiche", indicare quali tecniche di campionamento sono state adottate:

4 Con quali criteri sono stati individuati i settori dell'ente da sottoporre a controllo successivo?

5 Con quale frequenza sono stati trasmessi i report da indirizzare ai responsabili dei servizi?

6 In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?


6.1 In caso di risposta affermativa, i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive ricevute?

7 L'ente ha adottato procedure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture commerciali, per garantire il rispetto dei tempi medi di pagamento, previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento in conformità all'art. 4-bis del d.l. n. 13/2023 (convertito nella legge 41/2023)

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



**3. CONTROLLO DI GESTIONE**

1 È stato trasmesso il Referto Controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198 -bis TUEL)?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 L'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa?

3 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) di attività/processo

b) di "output"

c) di efficacia

d) di efficienza


e) di economicità

f) di qualità

4 Il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi?

4.1 In caso di risposta affermativa, in quanti casi gli obiettivi sono stati riprogrammati?

| NOTE   |
|--|
| Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce. |
|  |
|  |
|  |
|  |



## 4. CONTROLLO STRATEGICO

1 Il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione?

2 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie?

3 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione?

4 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) di mantenimento

b) di performance individuale e organizzativa

c) di miglioramento della qualità dei servizi

d) di innovazione e sviluppo

5 L'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi?

5.1 In caso di risposta affermativa, specificare con quali strumenti e modalità:

6 Premesso l'obbligo per l'Ente di adottare il PIAO, la sezione "Valore pubblico" include indicatori di outcome /impatto riferibili alle misure di:

a) Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030

b) Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere

c) Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione

7 Sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione e della trasparenza definiti dall'organo d'indirizzo, viene monitorata la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dall'Ente, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi?

7.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:



8 Tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione sono adottate quelle relative alla:

- a) rotazione degli incarichi dirigenziali
- b) rotazione ordinaria del personale
- c) adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...)
- d) accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione
- e) informazione/formazione
- f) pubblicazione dei risultati

8.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

| NOTE  |
|---|
| Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie" e "nd", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce. |
|   |
|   |
|   |
|   |



**5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

1 Il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

2 Indicare quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari:

a) Organi di governo

b) Direttore generale

c) Segretario

d) Responsabili dei servizi

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



**6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

1 L'Ente detiene partecipazioni?

2 Di quale specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, co. 1, TUEL, si è dotato l'Ente?

3 Sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente?

4 L'individuazione delle società a controllo pubblico è stata dall'Ente effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)?

5 Sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?

6 Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali?

7 È stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti?

8 È stata effettuata la riconciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

8.1 In caso di risposta affermativa, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

9 È stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP?

10 È stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP?

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## 7. CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

1 L'Ente ha adottato la Carta dei servizi?

2 L'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequatezza dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi)?

2.1 In caso di risposta affermativa, quali sistemi ha adottato?

3 Considerato che l'Ente deve adottare il controllo sulla qualità dei servizi, quanti indicatori di risultato ha utilizzato per rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia?

numero indicatori:

3.1 In caso di risposta '0' fornire chiarimenti:

4 Specificare quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

- a) accessibilità delle informazioni
- b) tempestività della erogazione
- c) trasparenza dei tempi di erogazione
- d) trasparenza dei costi di erogazione
- e) trasparenza sulle responsabilità del servizio
- f) correttezza con l'utenza
- g) affidabilità del servizio
- h) completezza del servizio
- i) conformazione agli standard di qualità
- l) reclami e segnalazioni di disservizi
- m) altro













In caso di risposta "altro", specificare:

|  |
|--|
|  |
|--|

5 Le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendono anche agli organismi partecipati?

6 L'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni)?

7 L'Ente effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni?

8 Sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità?

9 L'Ente ha adottato sistemi di valutazione partecipativa?

9.1 In caso di risposta affermativa, gli stessi sono serviti ai fini della programmazione degli obiettivi?

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



## APPENDICE SUL PNRR

1 L'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR?

1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2 All'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR?

3 Gli organi di controllo interno conducono verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR, al fine di verificare che:

- a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto?
- b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici?
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. 3/2003, e art. 1 delibera CIPE 16 novembre 2020)?




4 I sistemi informatici dell'Ente integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5 Il controllo di gestione produce specifici report, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto Mef 6 agosto 2021, allegato 2 e successive circolari attuative vigenti)?

6 Sono stati garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere?

7 L'Ente ha predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR?

## NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, soprattutto nelle ipotesi di risposte negative o in quelle in cui si dichiara "non ricorre la fattispecie", avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



Luogo e data di compilazione:

li

Il Responsabile

Nome

Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo email

### Recapiti dell'ente per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative al questionario

Recapito telefonico

Indirizzo email

26A00942

DELIBERA 5 febbraio 2026.

**Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2026-2028, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266.** (Delibera n. 7/SEZAUT/2026/INPR).

#### LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nella adunanza del 5 febbraio 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del Tuel, così come introdotto dalla lettera *e*), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali,



nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2026-2028;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2026-2028, è stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 2801 del 29 gennaio 2026, a firma del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, prot. nn. 2809, 2810 e 2811 del 29 gennaio 2026, con le quali la bozza del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2026-2028 è stata trasmessa ai presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nonché al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI, con nota acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3657 del 5 febbraio 2026;

Vista l'assenza di rilievi o suggerimenti comunicata dal Presidente dell'UPI con nota prot. n. 50 del 3 febbraio 2026, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3538/2026;

Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, acquisita al protocollo della Sezione con il n. 3490 del 3 febbraio 2026, in cui si comunica l'assenza di osservazioni sui contenuti del questionario da parte del Consiglio;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza da remoto;

Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

Di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario per la relazione dell'Or-

gano di revisione sul bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 5 febbraio 2026.

*Il Presidente:* CARLINO

*Il relatore:* GLINIANSKI

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2026

*Il Dirigente:* GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

### 1. Premessa

Le presenti linee guida, adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2026-2028.

La loro adozione, con considerevole anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio provvisorio, per gli enti che non abbiano ancora approvato il documento previsionale, consente di rafforzarne in via preventiva la funzione di accompagnamento alla programmazione finanziaria, offrendo agli organi di revisione un quadro di riferimento unitario già nella fase di formulazione del parere e, al contempo, alle amministrazioni un supporto operativo nella predisposizione degli schemi contabili.

In tale prospettiva, le linee guida e il questionario allegato non assolvono soltanto a una funzione strumentale all'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, ma si pongono anche come strumenti idonei a orientare le scelte programmatiche, richiamando l'attenzione sugli aspetti di maggiore rilievo ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, della sostenibilità delle scelte allocative e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Esse rappresentano, pertanto, un supporto essenziale per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo l'omogeneità delle verifiche sull'intero ciclo della programmazione finanziaria.


La presente edizione si colloca nel quadro degli indirizzi generali definiti dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025) e dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR) nell'ambito della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026, che individuano, tra le priorità, l'esigenza di rafforzare la funzione del controllo sulla programmazione finanziaria, valorizzando il bilancio quale strumento centrale di governo delle risorse pubbliche e di presidio degli equilibri nel medio periodo.

Resta impregiudicata la facoltà delle Sezioni regionali di controllo di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, anche alla luce delle specificità territoriali e organizzative degli enti esaminati. Le linee guida costituiscono, altresì, ausilio per le attività delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

Le informazioni acquisite potranno essere utilizzate dalla Sezione delle autonomie ai fini del referto al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza territoriale, oltre che per la predisposizione del contributo alle relazioni semestrali al Parlamento, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, sull'avanzamento dei progetti finanziati con risorse PNRR intestati agli enti territoriali in qualità di soggetti attuatori.

### 2. Criteri generali di impostazione del questionario

L'allegato questionario sui bilanci previsionali 2026-2028 è stato elaborato da un gruppo di lavoro della Sezione con il contributo attivo



dei rappresentanti delle Sezioni territoriali. Il documento è stato affinato grazie al confronto con esperti in contabilità pubblica e revisione legale, e preventivamente trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'impostazione complessiva è orientata all'equilibrio tra esigenze istruttorie e obiettivi di semplificazione, mediante la selezione delle informazioni di maggiore rilevanza ai fini del controllo, la valorizzazione delle fasi programmatiche come momento privilegiato di prevenzione delle criticità gestionali, la riduzione degli oneri informativi non strettamente funzionali alla verifica degli equilibri.

I quesiti sono strutturati in modo da intercettare le principali aree di rischio della programmazione finanziaria, con particolare attenzione alla coerenza interna del bilancio, alla sostenibilità delle previsioni e alla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile, tenuto conto della permanenza della funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria anche nel contesto evolutivo connesso all'introduzione della riforma *accrual*.

### 3. Informazioni generali e domande preliminari

La prima parte del questionario è dedicata alle informazioni generali sull'ente e alle domande preliminari, finalizzate a delineare il contesto istituzionale, organizzativo e finanziario in cui si colloca la programmazione di bilancio.

In tale sezione assume rilievo l'individuazione di condizioni di criticità strutturale quali la deficitarietà strutturale, il dissesto (la cui sezione specifica si è ritenuto opportuno spostare all'interno del questionario sul rendiconto 2025) ed il riequilibrio finanziario pluriennale. In relazione a quest'ultima fattispecie, attesi i gravi ritardi nelle istruttorie ministeriali dei piani e la conseguente rilevanza delle gestioni successive all'adozione consiliare del piano, ma precedenti all'esame dello stesso da parte della competente Sezione regionale di controllo, sono state introdotte domande volte ad accertare che gli stanziamenti di bilancio rispettino gli obiettivi programmati nel PRFP, con particolare riferimento ai vincoli relativi al ripiano di disavanzo e/o al finanziamento di debiti fuori bilancio.

Si chiede conto, inoltre, dell'adeguatezza degli strumenti di programmazione strategica e gestionale e dell'eventuale ruolo dell'ente quale soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR o PNC. In tal caso, il *focus* si sposta sulle ricadute sulla programmazione finanziaria, con particolare riferimento al rischio di incremento delle spese correnti per la gestione delle nuove realizzazioni ed alla relativa sostenibilità finanziaria.

### 4. Equilibri finanziari e utilizzo del risultato di amministrazione

La sezione dedicata agli equilibri finanziari, come di consueto, è finalizzata a verificare che l'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 garantisca il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL e del saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio (cfr. art. 1, comma 785, legge n. 207/2024).

Particolare attenzione è riservata all'eventuale applicazione del risultato di amministrazione presunto; alla corretta distinzione tra quote libere, vincolate e accantonate nel risultato; alla incidenza sugli equilibri della copertura finanziaria, mediante risorse proprie di natura stabile ed evitando il ricorso all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, degli incrementi retributivi del personale previsti per l'anno 2026.

È stato aggiornato il quesito relativo al rispetto dei limiti e delle condizioni normative per l'utilizzo del risultato d'amministrazione, anche in presenza di situazioni di disavanzo al fine di tenere conto dell'ulteriore deroga introdotta dall'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo. La novella normativa amplia il novero delle fattispecie derogatorie rispetto ai limiti ordinari di utilizzazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, incidendo sulle modalità di gestione e di rappresentazione degli equilibri finanziari degli enti interessati. In considerazione della stratificazione degli interventi legislativi succedutisi nel tempo, il quesito si ritiene possa assolvere all'ulteriore funzione di strumento operativo di verifica del quadro normativo applicabile e delle modalità concrete di utilizzo del risultato di amministrazione in coerenza con le condizioni e i limiti previsti dalla legge. L'aggiornamento della domanda risponde all'esigenza di

assicurare una corretta lettura sistematica delle deroghe vigenti, nonché di consentire all'organo di revisione, oltre che alla competente Sezione regionale di controllo, di valutare la sostenibilità delle scelte effettuate e la loro compatibilità con il percorso di rientro dal disavanzo e con il mantenimento degli equilibri di bilancio nel medio periodo.

Sono stati confermati i quesiti sul FAL e quelli sul Fondo crediti di dubbia esigibilità. Anche le misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali sono monitorate in continuità con il precedente questionario, ma con l'integrazione dei dati analitici relativi ai presupposti in ragione dei quali la legge impone l'obbligo di accantonamento. Queste informazioni di dettaglio, necessarie ai fini di verificare la corretta costituzione del fondo nel bilancio di previsione, risultano altresì di utilità, alla luce del principio di diritto espresso nella delibera n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, per acclarare la sussistenza delle condizioni che giustificano la liberazione, a rendiconto 2025, delle quote già accantonate nel precedente bilancio di previsione.

Sono state poi introdotte domande volte a verificare se la previsione iniziale del fondo pluriennale vincolato, sia di parte corrente sia di parte capitale, risulti pari a zero, al fine di intercettare e porre in evidenza il ricorrente fenomeno della mancata o insufficiente programmazione del FPV in sede di bilancio di previsione. La formulazione volutamente incisiva dei quesiti è finalizzata a stimolare una riflessione consapevole sull'importanza del FPV quale strumento programmatico essenziale per la corretta rappresentazione delle obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili negli esercizi successivi, evitando che la sua valorizzazione sia rinviata esclusivamente a fasi successive della gestione, quali l'assessamento o, in modo ancor più critico, il rendiconto, con conseguente depotenziamento della funzione programmatica del bilancio di previsione.

### 5. Spesa per il personale

La sezione relativa alla spesa per il personale, nel solco della precedente versione, è orientata a verificare la sostenibilità delle previsioni in rapporto ai vincoli normativi vigenti e alla coerenza con gli strumenti di programmazione del fabbisogno.

Restano pertanto invariate le domande volte a verificare il rispetto delle facoltà assunzionali e dell'eventuale superamento delle soglie di spesa, delle conseguenti azioni di riduzione e della congruità degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro. Le capacità assunzionali degli enti locali continuano ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Sono stati invece introdotti quesiti rivolti agli enti ricadenti in Regioni a statuto speciale per inquadrare in maniera preventiva e puntuale eventuali normative regionali differenziate che definiscano criteri specifici di sostenibilità della spesa, in deroga al quadro statale ordinario in materia di gestione della spesa del personale al fine naturalmente di accertarne il puntuale rispetto da parte delle amministrazioni interessate.

Si tiene conto, infine, della facoltà introdotta dall'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, che consente agli enti locali, al ricorrere delle condizioni ivi previste, di incrementare il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

L'inserimento del relativo quesito nel questionario del bilancio di previsione è finalizzato a verificare se e in quale misura l'ente intenda avvalersi di tale facoltà in sede programmatica, nonché la coerenza della scelta con il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli complessivi di spesa del personale, ferma restando la necessità dell'asseverazione dell'equilibrio pluriennale da parte dell'organo di revisione.

La collocazione della domanda in ambito previsionale consente, inoltre, di intercettare tempestivamente gli effetti potenziali della norma sulla dinamica della spesa corrente e sulla sostenibilità delle politiche di valorizzazione del personale, rafforzando la funzione di prevenzione del controllo.

### 6. Indebitamento

La sezione sull'indebitamento è finalizzata a verificare il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'ordinamento, nonché la corretta rappresentazione delle operazioni di finanziamento e delle relative modalità di rimborso.

Il questionario, senza discostarsi dalle precedenti versioni, consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in relazione agli equilibri di bilancio e alla capacità dell'ente di far fronte agli impegni assunti nel medio periodo.



## 7. Cassa

Anche per i bilanci 2026-2028 una specifica sezione viene dedicata alla cassa, profilo da sempre centrale nell'analisi degli equilibri, ma che assume un rilievo ancora più marcato alla luce dell'evoluzione normativa recente.

Merita particolare rilievo al riguardo il recupero di effettività del meccanismo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, che impone ai responsabili dei servizi — al momento dell'assunzione dell'impegno — la verifica della compatibilità dell'obbligazione con il programma dei conseguenti pagamenti, tenendo conto degli stanziamenti di cassa. Tale meccanismo, introdotto nell'ordinamento quale presidio di sostenibilità della spesa e assistito da un apparato di responsabilità anche di rilievo erariale e disciplinare in caso di violazione, è rimasto a lungo sostanzialmente depotenziato nella prassi, soprattutto per effetto della frequente inattendibilità delle previsioni e della conseguente sovrastima degli stanziamenti, che rendeva «evanescente» il limite cui la norma ancora la verifica di compatibilità.

Il quadro normativo è mutato in modo significativo per effetto delle misure adottate per il rafforzamento della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, in attuazione degli impegni connessi al PNRR, che hanno inciso direttamente sul momento programmatico della cassa e sulla qualità delle relative previsioni. In tale prospettiva, la programmazione deve tener conto, ormai a regime, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC), da redigere con la collaborazione dei responsabili dei servizi e caratterizzato dall'impiego di dati oggettivi di riferimento (quali i flussi registrati in SIOPE nell'esercizio n-2), con l'obiettivo di innalzare l'affidabilità del quadro autorizzatorio di cassa e rendere coerente la programmazione con i vincoli di liquidità.

In questo contesto, lo stanziamento di cassa si pone come un limite effettivo e controllabile alla capacità di assumere impegni e, quindi, alla stessa dinamica della gestione di competenza (cfr. art. 183, comma 8, TUEL). Gli enti sono pertanto chiamati a prevenire — già in fase programmatica — fenomeni di espansione della spesa non assistita da effettiva sostenibilità di cassa, anticipando il presidio correttivo rispetto a fasi patologiche della gestione, in cui la crisi di liquidità produce ricadute più gravi sulla continuità dei servizi e sull'equilibrio complessivo.

Le domande della sezione «Cassa» sono quindi orientate a verificare che i controlli dell'Organo di revisione si concentrino, in via prioritaria sulla coerenza tra previsioni di cassa del bilancio e la programmazione dei flussi risultanti dal PAFC; sulla motivazione degli eventuali scostamenti rispetto ai flussi storici; sull'emersione, già nella fase previsionale, di condizioni che rendano necessario il ricorso a strumenti di regolazione dei flussi (utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate e/o anticipazioni di tesoreria), distinguendo le fisiologiche sfasature temporali dalle situazioni sintomatiche di tensione strutturale di liquidità.

## 8. Organismi partecipati

La sezione dedicata agli organismi partecipati, come di consueto, è finalizzata a verificare la coerenza tra la programmazione finanziaria dell'ente e gli impegni derivanti dalla partecipazione in società, enti e organismi strumentali, con particolare riferimento ai riflessi sugli equilibri di bilancio e sugli accantonamenti.

Il questionario allegato al bilancio di previsione 2026-2028 recepisce, per la prima volta in sede previsionale, la domanda volta a verificare l'adozione, da parte delle società controllate dall'ente, del Programma di valutazione del rischio di crisi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Tale quesito, già presente nei precedenti questionari relativi al rendiconto della gestione, è stato ricollocato nel contesto del bilancio di previsione in considerazione della tempistica di adozione e pubblicazione del Programma, che, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016, deve essere reso disponibile unitamente al bilancio di esercizio della società controllata. Ne consegue che, alla data di approvazione del rendiconto dell'esercizio, l'ente può disporre, di regola, soltanto di informazioni riferite a esercizi precedenti, con un inevitabile disallineamento temporale rispetto alle esigenze del controllo.

La collocazione della domanda nel questionario relativo al bilancio di previsione consente, invece, di anticipare l'acquisizione dell'informazione, rendendola coerente con la funzione programmatica del documento contabile e con la possibilità, per l'ente, di valutare tempestivamente gli esiti del monitoraggio del rischio di crisi delle proprie partecipate.

Sotto il profilo sostanziale, la scelta risulta, altresì, coerente con la natura intrinsecamente prospettica del Programma di valutazione

del rischio di crisi, strumento funzionale all'emersione anticipata di situazioni di squilibrio, in linea con la definizione di «crisi» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, quale inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

In tale prospettiva, l'inserimento del quesito nel questionario del bilancio di previsione rafforza la capacità dell'ente di integrare le informazioni provenienti dal sistema delle partecipazioni nel processo decisionale e programmatico, favorendo l'adozione di eventuali misure correttive in una fase antecedente all'emersione di criticità conclamate.

## 9. Istruzioni per l'invio del questionario

Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di previsione 2026-2028 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente *link* «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *Home page* di BDAP: <https://openbdap.rgs.mef.gov.it/>

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *Home page*.


Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione dei questionari di finanza territoriale «QFIT - Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID/CIE. Alternativamente, il *link* diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/>. Nella *Home page* della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche nell'apposita sezione del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni». Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti che non sono ancora profilati sul sistema FiTNet, ma che dispongono delle credenziali SPID/CIE, verranno guidati alla procedura di profilazione al loro primo accesso. Questa procedura informatica assisterà l'utente nella compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID/CIE sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione *on-line* per la pubblicazione e le Sezioni regionalienseranno il termine finale per l'invio dei questionari.



**LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI  
COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1,  
COMMA 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. QUESTIONARIO**



## INDICE GENERALE

Notizie generali

Domande preliminari

|         |     |                                       |
|---------|-----|---------------------------------------|
| Sezione | I   | GESTIONE FINANZIARIA                  |
|         |     | Equilibri finanziari                  |
|         |     | Dati Accantonamenti                   |
|         |     | Dati Equilibri finanziari e Disavanzo |
| Sezione | II  | Spesa per il personale                |
| Sezione | III | Indebitamento                         |
|         |     | Dati Indebitamento                    |
| Sezione | IV  | Previsioni di cassa                   |
| Sezione | V   | Organismi Partecipati                 |

Anagrafica ente e dati del compilatore



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1,  
COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Popolazione alla data del 01/01/2025:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente in dissesto?

4. L'ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000?

Nel caso di risposta affermativa:

4.1 La Sezione regionale di controllo competente per la Corte dei conti ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale?

4.1.1 Nelle more dell'approvazione del piano da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, gli stanziamenti di bilancio rispettano gli obiettivi programmati nel PRFP, con particolare riferimento ai vincoli relativi al ripiano di disavanzo e/o al finanziamento di debiti fuori bilancio?

4.2 Nel caso di deliberazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel?

4.2.1 Nel caso di ricorso al fondo di rotazione, l'ente ha rispettato le regole di contabilizzazione di cui al principio contabile applicato 4/2, punto 3.20-bis?

5. L'ente, dall'applicazione dei parametri di cui al d.m. 4 agosto 2023, risulta in una situazione di deficitarietà strutturale al 31 dicembre 2024?

6. L'ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR e/o PNC?

(N.B.: In caso di risposta affermativa, si apriranno le domande: n. 3 sez. I Eq. Finanz, n. 3 Sez. II Personale e nn. 9 e 10 Sez. IV Cassa)

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

DOMANDE PRELIMINARI

1. Il revisore ha segnalato criticità/anomalie in relazione alle seguenti fattispecie?

| Tipologia   | Non rilevata             | Superata                 | Non superata             |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| mancata o erronea contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato (EPV) e cronoprogrammi di spesa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| non corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| socrastima delle entrate  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sottostima del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sottostima del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| sottostima degli altri accantonamenti   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| non corretta programmazione del personale   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| non corretta programmazione degli incarichi professionali, di studio e collaborazione               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| non corrette previsioni dei flussi di cassa   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| non corretta applicazione dell'eventuale disavanzo  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| mancata o erronea contabilizzazione dei contributi alla finanza pubblica                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| altro   |                          |                          |                          |

1.1. Nel caso di risposta "altro" indicare la tipologia di criticità riscontrata

| Altra tipologia di anomalia | Superata                 | Non superata             |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. L'ente si è adeguato alle prescrizioni del d.m. 25 luglio 2023 (confluite nel paragrafo 9.3 dell'all. 4/1, d.lgs. n. 118/2011) in ordine alla scansione degli adempimenti in tema di processo di bilancio?

3. Nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico sono emersi squilibri di bilancio?

3.1 Nel caso di risposta affermativa, il responsabile del servizio finanziario ha segnalato agli organi competenti i possibili interventi da adottare, in conformità a quanto previsto dal punto 9.3.1 dell'all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011?


4. L'ente ha gestito in esercizio provvisorio?

4.1. Nel caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 Tuel?

4.1.1 Nel caso di risposta negativa, ne sono derivati debiti fuori bilancio?

5. L'ente ha adottato i seguenti strumenti di programmazione strategica e gestionale:

| Strumento di programmazione | Sì/No | Numero | Data |
|-----------------------------|-------|--------|------|
| DUP                         |       |        |      |
| NdA DUP                     |       |        |      |
| PEG                         |       |        |      |
| PIAO                        |       |        |      |



6. In sede di istruttoria del bilancio di previsione è stata rilevata la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

7. L'organo di revisione ha, comunque, acquisito le attestazioni dei responsabili di servizio in ordine alla sussistenza o meno di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

8. L'ente nella costruzione delle previsioni di bilancio ha tenuto conto, nella parte di spesa, del concorso alla finanza pubblica richiesto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 1, co. 533, legge n. 213/2023, secondo le prescrizioni del successivo comma 535, rispettando il principio di integrità del bilancio?


8.1 In caso di risposta negativa o "non ricorre la fattispecie", specificare le motivazioni:

9. L'ente nella costruzione delle previsioni di bilancio ha tenuto conto, tra gli accantonamenti, del "fondo obiettivi di finanza pubblica" ai fini del contributo aggiuntivo richiesto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 789, l. n. 207/2024?

9.1 In caso di risposta negativa o "non ricorre la fattispecie", specificare le motivazioni:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE PRIMA - EQUILIBRI FINANZIARI

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del Tuel?

1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale da garantire ai sensi dell'art. 1, comma 785, l. n. 207/2024, un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio?

2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, nella formulazione delle previsioni pluriennali, si è tenuto conto della maggiore spesa corrente che deriverà dalla realizzazione dei progetti ai fini dell'equilibrio di bilancio?

4. L'ente ha previsto l'applicazione di avanzo presunto?

Nel caso di risposta affermativa:

4.1 Lo schema di risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio 2026-2028, è completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all'utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025?

4.2 Sono stati compilati i prospetti A1 e/o A2 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate e accantonate?

4.3 Compilare la tabella:

| Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio              |  |
|--|--|
| <b>Risultato d'amministrazione presunto applicato</b>  |  |
| di cui Fondi vincolati   |  |
| <i>di cui covid</i>  |  |
| di cui Fondi accantonati   |  |
| <i>di cui quota liberata FAL</i>   |  |
| <i>di cui quota riferita agli adeguamenti contrattuali 2024 e 2025</i>                                   |  |
| <i>di cui quota per investimenti a valere sull'accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica</i> |  |

5. In relazione agli incrementi retributivi previsti per l'anno 2026, l'ente ha assicurato la necessaria copertura finanziaria mediante risorse proprie di natura stabile, evitando il ricorso ad avanzo di amministrazione?

6. L'ente ha descritto, nella nota integrativa del bilancio 2026-2028, le cause che hanno determinato un disavanzo presunto 2025, indicando, altresì, gli interventi che si intendono assumere al riguardo sulla base di quanto previsto dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - d.m. 7 settembre 2020)?

6.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

7. Dall'ultimo rendiconto approvato l'ente risulta essere in disavanzo?

7.1 L'ente, fatte salve le deroghe di legge [art. 52, co. 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (FAL); art. 15, co. 3, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (PNRR e PNC); art. 1, co. 3, d.m. 8 febbraio 2024; art. 1, co. 664 legge n. 199 del 30 dicembre 2025] ha rispettato i criteri enunciati nell'art. 1, cc. 897 e 898 della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato?

7.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:



7.2 L'ente, se già in disavanzo al 31 dicembre 2024, ha illustrato, nella nota integrativa al bilancio 2026-2028, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo e i risultati raggiunti al termine dell'esercizio 2025 con le modalità previste dal punto 9.11.7 del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (all. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - d.m. 7 settembre 2020)?

7.3 Al 31 dicembre 2025, l'importo del disavanzo risulta ridotto rispetto a quello dell'esercizio precedente in misura almeno pari a quella iscritta in via definitiva, nel precedente bilancio di previsione, alla voce 'disavanzo di amministrazione'?

7.3.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. L'ente ha attivato il FAL?

8.1 L'ente, nel bilancio di previsione 2026-2028, ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021, conv. nella legge n. 106/2021, per il ripiano delle quote dell'eventuale disavanzo derivante dal riappostamento del FAL?

8.1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8.2 L'ente ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 52, co. 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. nella l. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL in sede di rendiconto?

8.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8.3 L'ente ha iscritto nell'entrata del bilancio le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL nell'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme, in deroga ai cc. 897-898 della legge n. 145/2018)?

8.4 L'ente ha dato evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026-2028, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere finanziata con risorse diverse dall'avanzo applicato da FAL)?

9. La previsione iniziale del FPV corrente è pari a zero?


10. La previsione iniziale del FPV capitale è pari a zero?

11. Nel bilancio di previsione 2026-2028, il FPV è stato iscritto tenendo conto dei cronoprogrammi, così come determinati dai responsabili degli uffici e dei servizi ed in particolare dall'Ufficio tecnico, e delle reimpuntazioni degli impegni di spesa 2025 e precedenti?

11.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

**SEZIONE PRIMA - EQUILIBRI FINANZIARI**

12. In ossequio a quanto previsto dall'art. 166 del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel) l'ente ha stanziato:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| fondo di riserva di competenza |  |
| fondo di riserva di cassa      |  |

12.1 Nel caso di risposta negativa, a una o entrambe le opzioni, fornire chiarimenti:

13. Posto che non richiedono l'accantonamento al Fondo, tutte le entrate considerate sicure<sup>(1)</sup>, lo stanziamento, in ciascun esercizio del triennio, del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato effettuato rispettando le prescrizioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2, punto 3.3 ed esempio 5) aggiornato dal d.m. 25 luglio 2023?

(1) Tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente, quelle riscosse per autoliquidazione, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto, i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario (ad es. addizionale TEFA), le concessioni di credito, i crediti assistiti da fidejussione. □

13.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quale metodo è stato applicato:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);  | <input type="checkbox"/> |
| 2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; | <input type="checkbox"/> |
| 3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.  | <input type="checkbox"/> |

13.2 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

14. La nota integrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è, pertanto, provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)?

15. Le previsioni Imu sono parametrizzate all'importo che l'ente ordinariamente riscuote in auto-liquidazione da parte dei contribuenti entro la chiusura del rendiconto (principio 4/2, punto 3.7.5)?

16. L'ente ha quantificato e iscritto nel bilancio di previsione (missione 20) le risorse da utilizzare per i rinnovi contrattuali relativi al periodo 2026-2028?

17. L'ente ha quantificato e iscritto nel bilancio di previsione le risorse per indennità di fine mandato?

18. L'ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2026-2028 accantonamenti per le passività potenziali?

18.1 In caso di risposta affermativa, indicare la natura e l'ammontare degli importi accantonati

| Tipologia accantonamento | Importo |
|--------------------------|---------|
|                          |         |
|                          |         |
|                          |         |
|                          |         |
|                          |         |



19. Fatte salve le successive verifiche in sede di rendiconto, l'accantonamento stanziato nel bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 risulta congruo e idoneo a fronteggiare integralmente il nuovo contenzioso instauratosi nel corso dell'esercizio 2025, nonché nell'esercizio in corso-ove l'ente si trovi in regime di esercizio provvisorio-(principio contabile applicato 4/2, p. 5.2, lett. h)?

19.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

20. L'ente (solo Province-Città metropolitane) ha iscritto, nel bilancio 2026-2028:

a) le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

b) le entrate perequative e i contributi statali per le funzioni fondamentali rispettando le prescrizioni dell'art. 1, co. 834\* della legge 199/2025?

\*co. 834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

20.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

21. Il debito commerciale residuo (art. 33, d.lgs. n. 33/2013) rilevato alla fine dell'esercizio 2025 si è ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2024?

21.1 In caso di risposta negativa il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2025 è inferiore o pari al 5 per cento del totale delle fatture ricevute (al netto delle note di credito) nel medesimo esercizio 2025?

22. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti rilevabile dalla piattaforma è negativo o al più pari a zero?

22.1 Riportare l'indicatore annuale  (gg)

23. In caso di risposta negativa, ad entrambe le domande 21 e 21.1, ovvero alla domanda 22 l'ente ha provveduto a stanziare, anche con variazione di bilancio, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali nei termini e secondo le modalità indicate dal co. 862 della legge n. 145/2018?

23.1 Nel caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


24. TABELLA FGDC

| DATI PER FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2026  | Importo |
|--|---------|
| Debito commerciale residuo anno 2025   | 0,00    |
| Debito commerciale residuo anno 2024   | 0,00    |
| Totale fatture ricevute anno 2025  | 0,00    |
| Indicatore di ritardo anno 2025  | 0       |
| Stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi anno 2026 (Macroaggregato 1.3)  | 0,00    |
| Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione ESCLUSI dall'importo sopra indicato (art.1, co. 863, legge n. 145/2018) | 0,00    |
| Importo dell'accantonamento stanziato in sede di bilancio 2026   | 0,00    |

(gg)

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE PRIMA - DATI - ACCANTONAMENTI

25. Stanziamento, nel bilancio 2026-2028, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo di garanzia dei debiti commerciali

|   | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in conto competenza |      |      |      |
| Fondo di garanzia debiti commerciali                                |      |      |      |

26. Altri Accantonamenti in conto competenza stanziati nel bilancio 2026-2028

|  | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------|------|------|
| 1) Fondo rischi contenzioso  |      |      |      |
| 2) Fondo perdite società partecipate                                       |      |      |      |
| 3) Fondo per rinnovi contrattuali  |      |      |      |
| 4) Fondo indennità di fine mandato   |      |      |      |
| 5) Fondo passività potenziali  |      |      |      |
| 6) Fondo obiettivi di finanza pubblica (art.1, co. 789, legge n. 207/2024) |      |      |      |
| 7) Altri fondi<br>(specificare: .....)                                     |      |      |      |
| .....  |      |      |      |
| .....  |      |      |      |

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE PRIMA - DATI EQUILIBRI FINANZIARI - DISAVANZO

27. L'ente ha iscritto disavanzi accertati o presunti al 31 dicembre 2025?

*Nel caso di risposta negativa si passa alla compilazione della sezione successiva (attenzione: dovrebbe essere solo una indicazione del sistema per la compilazione della scheda. Non è una domanda)*

28. In caso di risposta positiva, compilare la sottostante tabella sul disavanzo


| TIPOLOGIA DI DISAVANZO   | PRIMO ESERCIZIO DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO | IMPORTO DEL DISAVANZO PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2025 | COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO** |      |      |
|--|---|--|-------------------------------------|------|------|
|  |   |  | 2026                                | 2027 | 2028 |
| Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015   | 2015  |  |                                     |      |      |
| Disavanzo da ricostituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021   | 2021  |  |                                     |      |      |
| Disavanzo da ricostituzione del FAL da ripianare (solo per enti in dissesto - art. 16, co. 6-ter, d.l. n. 115/2022)  |   |  |                                     |      |      |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021 - d.m. 14 luglio 2021   | 2022  |  |                                     |      |      |
| Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 1, co. 252 della legge del 29 dicembre 2022 n.197- d.m. 14 luglio 2021  | 2023  |  |                                     |      |      |
| Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2022) |   |  |                                     |      |      |
| Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE   | 2021  |  |                                     |      |      |
| Disavanzo da ripianare secondo la procedura di cui all'art. 243-bis Tuel*  |   |  |                                     |      |      |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3  |   |  |                                     |      |      |
| Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2  |   |  |                                     |      |      |
| Disavanzo (presunto) derivante dalla gestione dell'esercizio n-1   | 2025  |  |                                     |      |      |
| altro (da specificare)   |   |  |                                     |      |      |
| <b>TOTALE</b>  |   | 0,00   | 0,00                                | 0,00 | 0,00 |

\*Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

\*\* per il ripiano del disavanzo vedere anche co. 4-bis dell'art. 111 del d.l.n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1,  
COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

**SEZIONE SECONDA - SPESE PER IL PERSONALE**

1. L'ente ha programmato nuove assunzioni nel DUP e nel bilancio 2026-2028?

*In caso di risposta affermativa:*

1.1 Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione (art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019)?

1.2 La spesa per il personale calcolata\* ai sensi dell'art. 1, co. 557 e co. 562, legge n. 296/2006 prevista nel bilancio 2026-2028 è inferiore, rispettivamente, al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 e (per enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti) al valore dell'anno 2008?

*(\*) N.B.: l'art. 57, co. 3-septies del d.l. n. 104/2020 consente di escludere dal calcolo le spese eterofinanziate e le corrispondenti entrate. L'art. 3, co. 4-ter, del d.l. n. 36/2022 consente di escludere dal calcolo gli arretrati del rinnovo contrattuale 2019-2021.*

1.3 Indicare il rapporto percentuale conseguito tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti relative ai primi 3 titoli del bilancio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto 17 marzo 2020 per i Comuni e del decreto 11 gennaio 2022, per le Province:

 %

1.3.1 In base alla percentuale specificata nella domanda precedente rispondere ad uno dei quesiti seguenti:

a) se il rapporto è inferiore al valore soglia medio di cui all'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020, per i Comuni (tabella 1) e del decreto 11 gennaio 2022, per le Province, la spesa per il personale prevista in bilancio, rapportata alle entrate correnti, entrambe secondo le definizioni dell'art. 2 del decreto citato, resta contenuta entro il valore soglia medio?

b) se il rapporto è superiore al valore soglia massimo previsto dai decreti 17 marzo 2020, per i Comuni (tabella 3), e 11 gennaio 2022, per le Province, la programmazione dei fabbisogni rispetta il turn over del 30 per cento della spesa per cessazioni?

*(solo per i Comuni)*

c) se il rapporto è superiore al valore soglia medio di cui alla tabella 1 del decreto 17 marzo 2020, ma inferiore al valore soglia massimo di cui alla tabella 3, dell'art. 6 del citato decreto, la spesa per il personale, comprensiva delle assunzioni programmate, garantisce che il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti, entrambe secondo le definizioni dell'art. 2 del decreto citato, registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, resti invariato?

*(solo per gli enti delle Regioni a statuto speciale)*

1.4 L'ente adotta una normativa regionale che definisce criteri specifici di sostenibilità della spesa, in deroga al quadro statale ordinario in materia di gestione della spesa del personale?

*In caso di risposta affermativa:*

1. indicare la normativa di riferimento

2. sono stati rispettati i criteri di computo fissati per la sostenibilità della spesa?

3. è stato rispettato il valore soglia previsto dalla normativa speciale?

4. Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione?

2. In caso di superamento del limite alla spesa per il personale, di cui all'art. 1, commi 557 e 562, legge n. 296/2006, i relativi stanziamenti sono stati adeguati per ridurre la spesa e sono stati rivisti i programmi di assunzione per osservare l'eventuale divieto di reclutamento?

2.1 In caso di risposta negativa, o non ricorre la fattispecie per gli enti delle RSS, fornire chiarimenti:

3. L'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025, che consente di incrementare il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017?

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

**SEZIONE TERZA - INDEBITAMENTO**

1. L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dal vigente art. 203 Tuel?

2. In relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento del finanziamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (ai sensi del vigente art. 10, co. 2, legge 4 dicembre 2012, n. 243)?

2.1 In caso di risposta affermativa, sono evidenziate le incidenze delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri?

2.2 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni:

3. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, per gli anni 2026-2027-2028 risulta compatibile con:

a) il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel?

b) le regole declinate all'art. 204 del Tuel?

4. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2026-2028 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dal vigente art. 204 Tuel, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate\*

|                            | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------|------|------|------|
| <i>dato in percentuale</i> |      |      |      |

\*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

5. L'ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui e prestiti obbligazionari?

5.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione:

| Tipologia | Importo |
|-----------|---------|
|           |         |
|           |         |
|           |         |

6. L'ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

6.1. Nel caso di risposta affermativa, ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito quote di avanzo destinato a investimenti?

6.1.1 Nel caso di utilizzo di quote di avanzo destinato agli investimenti, è stata verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del Tuel (somme accantonate per una quota pari al 100% del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi)?



7. L'ente ha previsto in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio"?

7.1 Nel caso di risposta affermativa, la spesa relativa ha natura di spesa di investimento?

8. L'eventuale avanzo di amministrazione per la quota vincolata proveniente da indebitamento è stato interamente applicato al bilancio per la copertura di spesa di investimento?

8.1 Nel caso di risposta negativa esporre le motivazioni, i tempi e le modalità di impiego dei fondi:

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE TERZA - DATI INDEBITAMENTO

9. Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2024-2028

|   |       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Residuo debito  | (+)   |      |      |      |      |      |
| Nuovi prestiti  | (+)   |      |      |      |      |      |
| <i>di cui da rinegoziazioni</i>   |       |      |      |      |      |      |
| Prestiti rimborsati   | (-)   |      |      |      |      |      |
| Estinzioni anticipate <sup>(1)</sup>  | (-)   |      |      |      |      |      |
| <i>di cui per rinegoziazioni</i>  |       |      |      |      |      |      |
| Altre variazioni <sup>(2)</sup><br>le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)   | (+/-) |      |      |      |      |      |
| <b>Totale fine anno</b>   |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sospensione mutui da normativa emergenziale, da crisi energetica (2023 e 2024) o da eventi alluvionali (d.l. n. 61 del primo giugno 2023) <sup>(3)</sup></i> |       |      |      |      |      |      |

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

(3) indicare la quota di debito rinviata a futuro, per effetto della sospensione

10. Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi nel quinquennio 2024-2028

|                             | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>Oneri finanziari (A)</b> |      |      |      |      |      |
| <b>Quota capitale (B)</b>   |      |      |      |      |      |
| <b>Totale (C)</b>           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE QUARTA - PREVISIONI DI CASSA

1. L'ente ha adottato entro il 28/02/2026 il piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, previsto dall'art. 6 co. 1 del d.l. n. 155/2024?

2. Eventuali scostamenti significativi tra le previsioni di cassa contenute nel piano annuale dei flussi di cassa e gli incassi e i pagamenti registrati da Siope nell'anno n-2 sono stati adeguatamente motivati?

2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

3. Nella formulazione iniziale delle previsioni di cassa relative al primo anno di riferimento del bilancio, l'ente ha considerato:

a) le reali possibilità di incasso e di pagamento in vista del Piano annuale flussi di cassa 2026 ?

b) la necessità, per la parte di entrata, di escludere dal calcolo le quote accantonate in sede di rendiconto e in sede di bilancio al FCDE?

4. L'ente, anche a seguito di variazione di bilancio, ha adeguato le previsioni di cassa 2026 in maniera coerente con il piano annuale dei flussi di cassa considerando le reali possibilità di incasso e di pagamento?

4.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

5. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa?

6. Sulla base del principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31 dicembre 2026, senza fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria (art. 222 Tuel)?

6.1 In caso di risposta negativa indicare l'importo dell'anticipazione di tesoreria che si prevede di non restituire al 31 dicembre 2026, nonché il limite massimo deliberato:

importo previsto

limite max deliberato

7. L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

7.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

8. Si prevede di utilizzare, per cassa, entrate a destinazione vincolata (art. 195 Tuel)?

8.1 In caso di risposta affermativa fornire motivazioni:

8.2 Nel caso di risposta affermativa indicare:

importo previsto

importo della giacenza vincolata di Tesoreria determinata al 1° gennaio 2025  
(punto 10, Principio All. 4/2)



9. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, è previsto in bilancio il ricorso alle anticipazioni fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento previste dall'art. 18-*quinquies* del d.l. n. 113/2024?

10. Nel caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati in tutto in parte con risorse PNRR, la realizzazione dei relativi progetti produce:

a) effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'ente

b) ritardi in tema di tempestività di pagamento

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE  
DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,  
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

SEZIONE SESTA - ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'ente ha partecipazioni?

**In caso di risposta negativa, prima di passare alla successiva sezione:**

1.1 L'ente ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, co. 1, Tusp?"

*le domande successive si aprono solo se l'ente ha risposto sì alla domanda 1 (detiene partecipazioni).*

2. L'ente, al momento della predisposizione del bilancio di previsione, detiene partecipazioni in organismi che non hanno ancora approvato l'ultimo bilancio di esercizio i cui termini di approvazione risultavano scaduti a quella data?

2.1 In caso di risposta affermativa, fornire spiegazioni:

3. L'ente ha in corso misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, idonee a incidere sul bilancio di previsione 2026-2028?

3.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

4. Dalle verifiche effettuate dall'ente è emersa la presenza di società in perdita in base all'ultimo bilancio approvato?

5. L'ente prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016?

5.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

6. Dalle verifiche effettuate dall'ente è emersa la presenza di società controllate che non hanno adottato il Programma di valutazione del rischio ex art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 175/2016?

6.1 In caso di risposta affermativa fornire informazioni:

7. L'ente ha effettuato l'accantonamento di cui all'art. 21, co. 1, d.lgs. n. 175/2016?

7.1 In caso di risposta negativa fornire informazioni:

7.2 In caso di risposta affermativa indicare l'importo:

8. L'ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016?

8.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

**NOTE**

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



## QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

**Anagrafica ente**

Tipo ente

Denominazione

Codice fiscale dell'ente:

Regione:

Provincia:

**Anagrafica Responsabile**

Nome:

Cognome

Codice Fiscale

Telefono:

Indirizzo mail:

**Estremi della relazione sul bilancio 2026-2028**

verbale n.

del

**Estremi della deliberazione di approvazione del bilancio 2026-2028**

deliberazione n.

del

Indicare se l'Organo di Revisione è iscritto al portale BDAP



L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2026/2028, approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati SDB trasmessi alla BDAP

Il compilatore

|  |
|--|
|  |
|--|

L'Organo di revisione

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#### NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

|  |
|--|
|  |
|--|

26A00943

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, un provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportato:

1) DET PRES 219/2026 del 25 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MESALAZINA DOC.

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A01068

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

#### Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Bishkek (Kyrgyzstan)


IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO  
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Maria Bespalova, console onorario in Bishkek (Kyrgyzstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;



b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Astana;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso, ivi inclusa captazione dei dati biometrici dei cittadini stranieri che ne fanno richiesta;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2026

*Il direttore generale:* LIMONCINI

26A00970

### Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Belfast (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SERVIZI AI CITTADINI ALL'ESTERO  
E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Giorgio Zarrelli, console onorario in Belfast (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare di I categoria e restituzione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;



o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltramento all'ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

r) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Edimburgo, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Edimburgo dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2026

*Il direttore generale:* LIMONCINI

26A00971

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Feampa 2021/2027 - Approvazione delle *sub-graduatorie* delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto n. 319453 del 17 luglio 2024, nella GSA 16 (Stretto di Sicilia) con il sistema di pesca strascico.

Con i decreti direttoriali n. 76843 e n. 76853 del 17 febbraio 2026, relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, sono state approvate le *sub-graduatorie* relative alla GSA 16 (Stretto di Sicilia) con il sistema di pesca strascico per lunghezza compresa tra 18-24 e 24-40.

I suddetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai seguenti indirizzi:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24262>

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24245>

26A00962

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione di ricompense al merito delle Forze armate

Con decreto ministeriale 57 datato 17 febbraio 2026 è stata concessa la medaglia d'oro al merito aeronautico al 72° Stormo, con la seguente motivazione:

«Il prestigioso 72° Stormo, con una storia che si intreccia indissolubilmente con quella dell'Aeronautica militare, rappresenta un esempio eccellente di dedizione, professionalità e spirito di servizio. Nato sull'aeroporto militare di Frosinone, intitolato al capitano pilota Girolamo Moscardini, è stato sin dagli albori un pilastro nell'addestramento delle forze aeree, evolvendosi costantemente per rispondere alle esigenze operative del Paese. Dalla riattivazione della formazione aeronautica nel dopoguerra, attraverso le scuole di pilotaggio e la creazione del Centro elicotteri nel 1955, il 72° Stormo ha saputo distinguersi per la capacità di innovare e per la dedizione palesata nelle operazioni di soccorso. Fondamentali furono gli interventi durante le calamità naturali come la nevicata del 1956, l'alluvione del 1966, i terremoti del Friuli nel 1976 e dell'Irpinia nel 1980, oltre a missioni locali e internazionali, operando spesso in condizioni estreme. La formazione di piloti delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, nonché delle Forze armate straniere, l'aver attribuito oltre cinquemila brevetti e abilitazioni e annoverato tra i suoi primati l'aver brevettato la prima donna pilota di elicotteri nel 1991, testimoniano la centralità del reparto nel panorama aeronautico elicotteristico italiano. La capacità di ottimizzare sistemi tecnologici all'avanguardia, unitamente all'attitudine a favorire l'integrazione tra aviatori provenienti da ogni parte del mondo, fanno del 72° Stormo un esclusivo punto di riferimento quale ente di formazione che dà lustro all'immagine dell'Aeronautica militare, delle Istituzioni della difesa e dell'Italia tutta, anche nel contesto internazionale». Frosinone 1955-2025.

Con decreto ministeriale 1429 datato 17 febbraio 2026 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'esercito al 17° reggimento artiglieria controaerei «Sforzesca», con la seguente motivazione:

«Fiero interprete delle più nobili virtù della prestigiosa specialità controaerei, il 17° reggimento «Sforzesca» ha costantemente affrontato con imperitura dedizione e incisiva azione le complesse sfide dettate dal mutevole e complesso quadro geopolitico mondiale. Dalla Turchia al Kuwait fino al fianco orientale euro-atlantico, il reggimento ha saputo distinguersi per altissima professionalità e prontezza d'impiego. L'impeccabile competenza tecnica delle squadre operative, unita alla passione e dedizione di ogni singolo artigliere, ha contribuito a garantire la difesa dello spazio aereo nazionale in occasione dei grandi eventi, contrastando con determinazione l'emergente e insidiosa minaccia dei sistemi aerei a pilotaggio remoto. La perfetta sinergia tra il personale del 17° e la modernità tecnologica della specialità controaerei costituiscono chiaro esempio di eccellenza e motivo di orgoglio per l'esercito e per l'intera nazione». Territorio nazionale ed estero, 2002-2025.

26A00972



**REGIONE LIGURIA****Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon**

Con delibera della giunta regionale 19 febbraio 2026, n. 58, la Regione Liguria ha provveduto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, a individuare nel territorio regionale le aree prioritarie nelle quali si stima che la concentrazione media annua di radon in aria superi il livello di 300 Bq/m<sup>3</sup> in almeno il quindici per cento degli edifici e a disporre la pubblicazione del relativo elenco nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tabella 1: elenco dei comuni in aree prioritarie

|   | Provincia | Comune     |
|---|-----------|------------|
| 1 | SV        | Bergeggi   |
| 2 | SV        | Bormida    |
| 3 | SV        | Calizzano  |
| 4 | SV        | Giustenice |
| 5 | SV        | Magliolo   |

|    |    |                  |
|----|----|------------------|
| 6  | SV | Mallare          |
| 7  | SV | Millesimo        |
| 8  | SV | Murialdo         |
| 9  | SV | Orco Feglino     |
| 10 | SV | Osiglia          |
| 11 | SV | Quiliano         |
| 12 | SV | Rialto           |
| 13 | SV | Tovo San Giacomo |
| 14 | SV | Vado Ligure      |
| 15 | SV | Vezi Portio      |
| 16 | SV | Zuccarello       |

26A00963

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-051) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 0 3 \*

€ 1,00

